

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** 10 febbraio 1964.

**Nomina di un componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1960, con il quale si è provveduto alla nomina dei membri del Comitato consultivo dell'Ente per un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1963, con il quale il prefetto di 1<sup>a</sup> classe dott. Lino Cappellini è stato nominato componente del Comitato consultivo anzidetto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota n. 435431/40 del 16 gennaio 1964, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dottor Pier Renato Casorati, in sostituzione del dott. Cappellini, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Pier Renato Casorati è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del prefetto di 1<sup>a</sup> classe dott. Lino Cappellini.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1964

(2023)

MORO

**DECRETO MINISTERIALE** 31 dicembre 1963.

**Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1964, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.**

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha soddisfatto il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge del registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione del 18 dicembre 1963, n. 3284, con la quale la Commissione censuaria centrale ha sta-

bilito nella misura unica di 3 (tre) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1964 delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento, stabilito per l'anno 1964 dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, nella misura di 3 (tre).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1964  
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 251

(2040)

**DECRETO MINISTERIALE** 8 gennaio 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Caltanissetta e Catania con la denominazione di Strada statale n. 417 di « Caltagirone ».**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto Strada statale numero 117-bis " Centrale Sicula », a Passo di Piazza - innesto Strada statale n. 124 " Siracusana », presso Caltagirone » della lunghezza di km. 16 + 000 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Visto il voto 7 gennaio 1963, n. 443, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Visto il voto 12 febbraio 1963, n. 398, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, pareri delle Amministrazioni provinciali di Caltanissetta e Catania;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 117-bis " Centrale Sicula », a Passo di Piazza - innesto Strada statale n. 124 " Siracusana », presso Caltagirone » è classificata statale con la denominazione di: « Strada statale n. 417 di Caltagirone ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1964

Il Ministro: PIETRACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1964  
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 355

(2037)